Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 26 gennaio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700.

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto italiano di studi cooperativi « Luigi Luzzatti ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, che ha riconosciuto come ente morale l'« Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale »;

Visto il regio decreto 16 aprile 1934, n. 774, con il quale detto Istituto è stato trasformato in « Istituto superiore di studi cooperativi, del lavoro e della previdenza »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1970, n. 411, con il quale l'ente in questione ha assunto la denominazione di « Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti » e ne è stato approvato il nuovo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente che ha assunto la denominazione di « Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti »;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina degli organi sociali dell'Istituto predetto;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente;

Sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli enti interessati;

Decreta:

Il prof. Valdo Magnani è nominato presidente dell'Istituto italiano di studi cooperativi « Luigi Luzzatti ».

Sono nominati vice presidente i signori:

Borrini dott. Carlo;
Castorina Calì avv. Salvatore.

Il consiglio di amministrazione dell'« Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti », è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, dai due vice presidenti e dai membri di diritto, dai seguenti membri:

Poma dott. Fernando e Mozzi dott. Luigi, membri effettivi; Tiberio dott. Francesco Giovanni e Bochicchio dott. Vincenzo, membri supplenti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Blasucci dott. Silvio e Gasperini Ezio, membri effettivi; Marrone dott. Gino e Polito dott. Bruno Rosario, membri supplenti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Piancastelli dott. Ezio, De Cristofaro prof. Giovanni e Fabrizi rag. Roberto, membri effettivi; Mondini Silvestro, Manzi Alfonso e Renda Isidoro, membri supplenti, in rappresentanza dell'Associazione generale cooperative italiane;

Benigni avv. Piergiorgio, Ancarani prof. Giovanni e Triolo dott. Gianni, membri effettivi; Pignanoli dottor Gherardo, Tagliaferri dott. Michelangelo e Gatti professor Serafino, membri supplenti, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

Dragone Umberto, Prandini dott. Onelio e Santoro dott. Italico, membri effettivi; Rosafio dott. Luigi, Malucelli dott. Roberto e Bonella dott. Sandro, membri supplenti, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Agrò dott. Gaetano, Briganti dott. Walter, Fazio prof. Francesco, Gozio dott. Giovanni, Manco dottor Luigi e Verrucoli prof. Piero, membri effettivi; Siniscalchi dott. Lamberto, Zevi dott. Alberto, Lodi dott. Dario, Pacciani prof. Alessandro, Sereni dott. Siro e Tartaglini dott. Aldo, membri supplenti, esperti.

Il comitato esecutivo è composto oltre che dai membri di diritto, dal dott. Fernando Poma, rappresentante effettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il dott. Francesco Giovanni Tiberio funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sostituisce il dott. Poma in caso di assenza o di impedimento.

Il collegio sindacale dell'Istituto italiano di studi cooperativi è così composto:

Membri effettivi:

Moro dott. Paolo;
Lanzon dott. Orlando;
Garavello dott. Giovanni.

Membri supplenti:

D'Agata dott. Gaetano;
Menichino dott.ssa Maria;
Benedetti Federico.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale durano in carica tre anni con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(637)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso & Figli, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 maggio 1978 al 28 novembre **1978.**

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(590)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina delle ditte C. Erba S.p.a. e Farmitalia S.p.a., in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto n. 5568 in data 15 giugno 1976 le ditte Carlo Erba S.p.a. e Farmitalia S.p.a., furono autorizzate a produrre nella officina farmaceutica comune sita in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto, preparati galenici nelle forme farmaceutiche polveri, polveri effervescenti, granulati, capsule, pomate creme, supposte e sciroppi, soluzioni, sospensioni;

Vista la lettera in data 3 aprile 1978, con la quale le ditte citate rinunciarono alla predetta autorizzazione per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alle ditte Carlo Erba S.p.a. e Farmitalia S.p.a., l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina sita in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto, concessa con decreto n. 5568 in data 15 giugno 1976.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(385)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « San-O-Rub » pomata, nelle confezioni vasetto da g 15 e da g 30, della ditta Farmaceutici Lemar, in Milano. (Decreto di revoca n. 5352/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 aprile 1955 e 4 agosto 1956, con i quali venne registrata al n. 9939 la specialità medicinale denominata « San-O-Rub » pomata, nelle confezioni vasetto da g 15 e da g 30, a nome della ditta Farmaceutici Lemar, con sede in Milano, via A. Saffi, 15, ora in Milano, via Tamburini, 2, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio fitoterapico Cerebralina Ramella, con sede in Milano, via Anelli, 4; . . . . . .

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « San-O-Rub » pomata, nelle confezioni vasetto da g 15 e da g 30, registrata al n. 9939, in data 28 aprile 1955 e 4 agosto 1956, a nome della ditta Farmaceutici Lemar, con sede in Milano, via Tamburini, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(474)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pulmobios » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, nonchè della relativa categoria fiale, nella confezione da 6 fiale × 2 cc, della ditta Leonardi Franco, in Milano. (Decreto di revoca n. 5349/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 4 agosto 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 15305 e 15305/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pulmobios » sciroppo, nella confezione flacone da g 200 e la relativa categoria fiale, nella confezione di 6 fiale × 2 cc, a nome della ditta Leonardi Franco, con sede in Milano, via E. Ferrario, 3, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Bioterapici Italo-Svizzeri, con sede in Milano, via Solari, 9;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pulmobios » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, nonché della relativa categoria fiale, nella confezione da 6 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 15305 e 15305/A, in data 4 agosto 1959, a nome della ditta Leonardi Franco, con sede in Milano, via E. Ferrario, 3.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(471)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antireumatico Sommer » compresse, della ditta Giorgio Sommer, in Genova. (Decreto di revoca n. 5350/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 22 marzo 1952, col quale venne registrata al n. 6050 la specialità medicinale denominata « Antireumatico Sommer » compresse, a nome della ditta Giorgio Sommer, con sede in Genova, via Corsica, 8/11, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antireumatico Sommer » compresse, registrata al n. 6050, in data 22 marzo 1952, a nome della ditta Giorgio Sommer, con sede in Genova, via Corsica, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(472)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonefedrina » gocce, nella confezione flacone × cc 25 e della relativa categoria 10 fiale × 2 cc, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5351/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 dicembre 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 14362 e 14362/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Tonefedrina » gocce, nella confezione flacone × cc 25 e la relativa categoria 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi, con sede in Firenze, via Brunetto Latini, 34, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Tonefedrina » gocce, nella confezione flacone × cc 25 e della relativa categoria 10 fiale × 2 cc, registrate ai numeri 14362 e 14362/A, in data 13 dicembre 1958, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ruggero Rotondi, con sede in Firenze, via Brunetto Latini, 34.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(473)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1978 al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(593)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi, stabilimento Barzaghi UFA, in Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italchemi, stabilimento Barzaghi UFA di Brugherio (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi, stabilimento Barzaghi UFA di Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1978 al 13 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(592)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978 e 8 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(597)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, via Corsica, nonchè dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978 e 23 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonché dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(598)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diodoro Ercole, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Diodoro Ercole di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diodoro Ercole di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(594)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 26 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è prolungata fino al 26 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(599)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo, in Zola Predosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna);

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 1° luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna), è prolungata fino al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Sasso Marconi, Castelmaggiore, Pianoro, Casalecchio di Reno, Bazzano, Zola Predosa, Pieve di Cento, Monteveglio, S. Giovanni in Persiceto, Crespellano, Monte S. Pietro, Malalbergo, Anzola Emilia e Castelfranco Emilia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(595)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cora confezioni, in Contesse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cora confezioni di Contesse (Messina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cora confezioni di Contesse (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1977 al 9 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(591)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 26 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è prolungata fino al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Zingonia (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(600)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo, in Zola Predosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna), è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Sasso Marconi, Castelmaggiore, Pianoro, Casalecchio di Reno, Bazzano, Zola Predosa, Pieve di Cento, Monteveglio, S. Giovanni in Persiceto, Crespellano, Monte S. Pietro, Malalbergo, Anzola Emilia e Castelfranco Emilia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(596)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIII Salone internazionale delle vacanze », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Salone internazionale delle vacanze », che avrà luogo a Torino dal 22 febbraio al 5 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(644)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Sait modamaglia - Salone dell'abbigliamento italiano », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Sait modamaglia - Salone dell'abbigliamento italiano », che avrà luogo a Bologna dal 15 al 18 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(641)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Macef primavera '79 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo e articoli di qualità per la casa », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Macef primavera '79 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo e articoli di qualità per la casa », che avrà luogo a Milano dal 16 al 20 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(643)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Mostra internazionale di caravanning », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Mostra internazionale di caravanning », che avrà luogo a Firenze dal 3 all'11 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(638)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine controllata », che avrà luogo a Vicenza dal 9 al 12 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(648)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Mercato professionale internazionale del florovivaismo da reddito Flormart Flortecnica Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Mercato professionale internazionale del florovivaismo da reddito Flormart Flortecnica Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dal 16 al 18 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(642)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVIII Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII Sudpel - Salone nazionale della pelletteria del Mezzogiorno d'Italia », che avrà luogo a Napoli dal 2 al 5 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(646)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Intel '79 - Mostra internazionale dell'elettrotecnica », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Intel '79 - Mostra

internazionale dell'elettrotecnica », che avrà luogo a Milano dall'8 al 12 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(639)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Casa '79 - XVI Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Casa '79 - XVI Salone internazionale delle arti domestiche », che avrà luogo a Torino dal 22 marzo al 2 aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(649)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mias - Mercato internazionale dell'articolo sportivo », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mias - Mercato internazionale dell'articolo sportivo », che avrà luogo a Milano dal 4 al 7 marzo 1979 e dal 7 al 9 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(647)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », che avrà luogo a Vicenza dal 10 al 13 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(640)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Mostra convegno riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Mostra convegno riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(645)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1979.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Bologna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera del consiglio provinciale di Bologna n. 2116 del 23 maggio 1978, esaminata senza rilievi dal C.R.C. il 13 giugno 1978, n. 17008, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale « Lughese » dal passaggio a livello della linea Bologna-Ancona in Imola al confine con la strada provinciale di Ravenna, per una lunghezza complessiva di km 12,757;

Vista la relazione dell'ufficio del coordinatore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna di Bologna del 25 agosto 1978;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Lughese » dal passaggio a livello della linea Bologna-Ancona in Imola al confine con la provincia di Ravenna, per la lunghezza complessiva di km 12,757, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bologna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di identificazione strade di cui alla figura 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal presegnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

Il Ministro: STAMMATI

(657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica II presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante la cattedra di analisi matematica II alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(764)

Vacanza della cattedra di fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina è vacante la cattedra di fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(765)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Mondin C dell'impresa Domusart Bioart S.a.s.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mondin C concessa all'impresa Domusart Bioart S.a.s., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(429)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Bactospeine dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Bactospeine concessa all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(430)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rogor 5 granuli dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rogor 5 granuli concessa all'impresa Montedison S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(431)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dirar dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dirar concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(432)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agrogam 15 dell'impresa Agronova S.r.l.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agrogam 15 concessa all'impresa Agronova S.r.l., in Bologna, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(433)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Killene dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Killene concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(434)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cuprovigna special dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cuprovigna special concessa all'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(435)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Pomosan dell'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pomosan concessa all'impresa Consorzio agrario provinciale di Ferrara, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(436)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Daniela di Roma », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1978 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Daniela di Roma », in Roma, costituita in data 18 maggo 1965 per atto a rogito del notaio dott. Alfonso Badia ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi, il dott. Francesco Buffa.

(410)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1878 Mod. 25/*A*. — Data: 21 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento. — Intestazione: Colini Lombardi Pia, nata a Napoli il 18 aprile 1903. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10234)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,45	834,45	834,35	834,45	834,50	834,40	834,55	834,45	834,45	834,45
Dollaro canadese	702,20	702,20	702,70	702,20	702,20	702,15	702,50	702,20	702,20	702,20
Marco germanico	453,19	453,19	453,50	453,19	453,20	453,15	453,11	453,19	453,19	453,20
Fiorino olandese	419,76	419,76	419,19	419,76	419,65	419,75	419,88	419,76	419,76	419,70
Franco belga	28,735	28,735	28,75	28,735	28,73	28,70	28,735	28,735	28,735	28,75
Franco francese	197,01	197,01	196,97	197,01	197 —	197 —	197,11	197,01	197,01	197 —
Lira sterlina	1667,40	1667,40	1669,20	1667,40	1667,35	1667,35	1668,18	1667,40	1667,40	1667,40
Corona danese	163,44	163,44	163,51	163,44	163,35	163,40	163,47	163,44	163,44	163,40
Corona norvegese	164,85	164,85	165 —	164,85	164,80	164,80	164,89	164,85	164,85	164,85
Corona svedese	192,21	192,21	192,25	192,21	192,15	192,20	192,23	192,21	192,21	192,10
Franco svizzero	497,76	497,76	497 —	497,76	496,75	497,75	497,38	497,76	497,76	497,75
Scellino austriaco	61,93	61,93	61,90	61,93	61,88	61,90	61,945	61,93	61,93	61,95
Escudo portoghese	17,85	17,85	17,95	17,85	17,83	17,83	17,90	17,85	17,85	17,85
Peseta spagnola	11,975	11,975	11,97	11,975	11,96	11,95	11,975	11,975	11,975	11,95
Yen giapponese	4,225	4,225	4,25	4,225	4,22	4,20	4,227	4,225	4,225	4,21

Media dei titoli del 22 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,350
» 5,50 % » » 1968-83	83,575
» 5,50 % » » 1969-84	80,650
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	77,975
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	79,500
» 9 % » » 1976-91	83,025
» 10 % » » 1977-92	85,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101 —
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,475
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,825
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,525
» » » 10 % 1- 1-1981	96,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834,50
Dollaro canadese	702,35
Marco germanico	453,165
Fiorino olandese	419,82
Franco belga	28,735
Franco francese	197,06
Lira sterlina	1667,79
Corona danese	163,455
Corona norvegese	164,87
Corona svedese	192,22
Franco svizzero	497,57
Scellino austriaco	61,937
Escudo portoghese	17,875
Peseta spagnola	11,975
Yen giapponese	4,226

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,95	834,95	—	834,95	835 —	834,95	835,05	834,95	834,95	834,95
Dollaro canadese	703,50	703,50	—	703,50	703,50	703,50	703,50	703,50	703,50	703,50
Marco germanico	452,65	452,65	—	452,65	452,75	452,65	452,71	452,65	452,65	452,65
Fiorino olandese	419,59	419,59	—	419,59	420,02	419,59	419,69	419,59	419,59	419,60
Franco belga	28,683	28,683	—	28,683	28,69	28,68	28,695	28,683	28,683	28,70
Franco francese	196,93	196,93	—	196,93	197 —	196,93	196,89	196,93	196,93	196,95
Lira sterlina	1668 —	1668 —	—	1668 —	1667,50	1668 —	1668,50	1668 —	1668 —	1668 —
Corona danese	163,25	163,25	—	163,25	163,30	163,25	163,25	163,25	163,25	163,25
Corona norvegese	164,58	164,58	—	164,58	164,63	164,58	164,60	164,58	164,58	164,60
Corona svedese	191,95	191,95	—	191,95	192,02	191,95	191,90	191,95	191,95	191,95
Franco svizzero	497,05	497,05	—	497,05	497,55	497,05	497,03	497,05	497,05	497,05
Scellino austriaco	61,769	61,769	—	61,769	61,83	61,76	61,806	61,769	61,769	61,75
Escudo portoghese	17,90	17,90	—	17,90	17,90	17,90	17,85	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	11,99	11,99	—	11,99	12 —	11,99	11,996	11,99	11,99	11,99
Yen giapponese	4,224	4,224	—	4,224	4,229	4,22	4,228	4,224	4,224	4,22

Media dei titoli del 23 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,850
» 6 % » » 1970-85	80,400
» 6 % » » 1971-86	79,125
» 6 % » » 1972-87	76,275
» 9 % » » 1975-90	82,700
» 9 % » » 1976-91	83,125
» 10 % » » 1977-92	85,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,975
» » » » 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
» » » » 1- 6-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,400
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,900
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,500
» » » 10 % 1- 1-1981	96,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,925
» » » 12 % 1- 4-1982	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835 —
Dollaro canadese	703,50
Marco germanico	452,68
Fiorino olandese	419,64
Franco belga	28,691
Franco francese	196,91
Lira sterlina	1668,25
Corona danese	163,25
Corona norvegese	164,59
Corona svedese	191,925
Franco svizzero	497,04
Scellino austriaco	61,787
Escudo portoghese	17,875
Peseta spagnola	11,993
Yen giapponese	4,226

MINISTERO DEL TESORO

Situazione degli istituti di previdenza al 31 dicembre 1977

CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

ATTIVITÀ

Voce		Importo
1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	432.529.720.124
Immobili ceduti a pagamento dilazionato - valore capitale	»	53.829.205
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	44.584.505.465
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	405.054.570.365
Partecipazioni	»	644.500.000
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	1.047.428.297.066
Annualità e semestralità statali - valore capitale	»	19.744.643.370
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	225.120.848.120
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contante	»	30.378.658
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	66.891.653
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	813.494.248.303
Conti correnti postali	»	8.089.206.781
Oro di proprietà	»	23.199.000
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	1.511.770.681.835
Contributo del Ministero del tesoro	»	775.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	100.020.031.802
Canoni di affitto di immobili	»	6.783.184.396
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	—
Dividendi su partecipazioni	»	130.511.250
Rate di ammortamento mutui	»	46.717.199.444
Rate mutui somministrazioni pre-ammortamento	»	—
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	»	3.502.292.536
Contributi statali e regionali sui mutui	»	15.881.849.089
Annualità e semestralità statali scontate	»	252.180.017
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti (**)	»	52.199.975.726
Ordini di riscossione da introitare	»	94.548.481.893
Debitori diversi	»	4.140.349.023
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	1.043.143.444
Interessi sui titoli obbligazionari e delle cartelle fondiarie	»	11.950.085.827
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	847.067.546
8. Mobili	»	1
Totale	L.	4.847.426.871.939

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».
(**) In relazione alla posta passiva « Quote di sovvenzione da imputare ».

PASSIVITÀ

Voce		Importo
1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	56.388.194.826
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	813.487.950.002
Quote di pensione ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	4.780.862.345
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	31.923.917.091
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	8.465.029
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	186.906.663.360
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	5.617.542
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	2.227.612.520
Imposte erariali	»	87.802.923.725
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	14.092.125.051
Mandati perenti	»	470.039.407
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	286.653.951
Creditori diversi	»	12.977.709.543
Debito verso il Tesoro	»	236.180.000.000
Debito verso la Cassa insegnanti	»	20.400.000.000
Debito verso la Cassa sanitari	»	58.050.000.000
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	4.228.461
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	3.111.629.216
Quote di sovvenzioni da imputare	»	43.711.604.422
Totale	L.	1.372.816.196.491
2. Fondo di riserva:		
Fondo liquidazione personale	L.	1.159.860.222
Fondo ammortamento costo stabili	»	8.260.558.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	7.153.791.870
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	12.764.444.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	3.487.230.206
Totale	L.	32.825.884.298
Totale 1 + 2	L.	1.605.642.080.789
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	3.241.784.791.150
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	4.847.426.871.939

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

CASSA PENSIONI SANITARI

Attività

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	25.241.447.571
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	21.466.928.378
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	112.196.283.626
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	861.094.976
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	313.151.031
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	14.496.762.325
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	1.487.405
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	7.533.967.325
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	54.278.702.854
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	254.492.397.854
Contributo del Ministero del tesoro	»	160.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	5.913.240.493
Canoni di affitto di immobili	»	94.501.270
Rate di ammortamento mutui	»	20.188.620
Annualità e semestralità statali scontate	»	7.022.070
Quote di sovvenzione dovute dagli enti	»	3.208.953.828
Ordini di riscossione da introitare	»	12.298.553.359
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	3.952.838
Debitori diversi	»	46.461.485
Credito verso la Cassa D.E.L.	»	58.050.000.000
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	»	—
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	558.337.686
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	3.753.136.660
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	»	11.099.669
8. Mobili	»	1
Totale	L.	575.007.671.324

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

Passività

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	1.526.154.787
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	54.277.243.040
Quote di pensione ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	18.409.957
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	1.752.586.393
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	942.937
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	92.532
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	»	—
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	81.027.028
Imposte erariali	»	9.913.200.815
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	1.127.805.400
Mandati perenti	»	29.425.845
Creditori diversi	»	70.799.612
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	3.935.794
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	253.916.576
Totale	L.	69.055.540.716
2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione personale	L.	71.386.087
Fondo ammortamento costo stabili	»	570.808.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	543.062.061
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	886.829.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	145.307.552
Totale	L.	2.217.392.700
Totale 1 + 2	L.	71.272.933.416
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	503.734.737.908
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	575.007.671.324

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

ATTIVITÀ

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	6.679.430.870
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	21.239.292.790
3. Mutui:		
Mutui - valore capitale	»	563.660.201
4. *Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale*	»	2.719.813.730
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	799.707
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	8.703.670.144
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	10.172.239.000
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	23.257.435.786
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	297.105.669
Canoni di affitto di immobili	»	123.400.831
Rate di ammortamento mutui	»	6.618.760
Contributi statali e regionali sui mutui	»	6.720.000
Quote di sovvenzione dovute dagli enti	»	633.965.683
Ordini di riscossione da introitare	»	3.196.479.546
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	621.531
Debitori diversi	»	10.707.496
Credito verso la Cassa D.E.L.	»	20.400.000.000
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	»	1.440.000.000
7. Ratei:		
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	743.248.291
8. Mobili	»	1
Totale	L.	100.195.210.036

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

PASSIVITÀ

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	852.956.651
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	10.171.804.752
Quote di pensione ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	56.031.485
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	48.934.215
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	617.580
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	20.000
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	49.210.246
Imposte erariali	»	1.586.630.210
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	448.122.874
Mandati perenti	»	3.322.788
Creditori diversi	»	66.339.967
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	—
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	61.854.713
Totale	L.	13.345.845.481
2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione dipendenti	L.	32.744.342
Fondo ammortamento costo stabili	»	193.505.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	181.509.564
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	371.583.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	51.958.782
Totale	L.	831.300.688
Totale 1 + 2	L.	14.177.146.169
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	86.018.063.867
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	100.195.210.036

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176.

CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

Attività

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	—
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	139.289
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.243.555.189
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	213.062.631
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	—
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	245.845.025
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	696.338
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	7.433.969
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	3.769.429.284
6. Crediti:		
Rate di ammortamento mutui	»	4.408.630
Contributi previdenziali ordinari	»	213.317.031
Contributo del Ministero del tesoro	»	15.000.000
Contributo del Ministero di grazia e giustizia	»	307.010.254
Quote a carico dello Stato per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	79.596.470
Contributi statali e regionali sui mutui	»	4.547.410
Annualità e semestralità statali scontate	»	—
Quote di sovvenzione dovute dagli enti	»	29.443.683
Ordini di riscossione da introitare	»	2 629.645.431
Debitori diversi	»	1.989.107
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	3.233
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	22.315.606
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	—
8. Mobili	»	1
Totale	L.	8.787.438.581

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

Passività

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	1.544.588.410
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	3.768.951.124
Residui passivi per spese di amministrazione	»	10.325.685
Imposte erariali	»	270.345.074
Mandati di pagamento inestinti	»	22.853.697
Mandati perenti	»	1.447.914
Creditori diversi	»	2.430.990
Debito verso la Cassa sanitari	»	—
Debito della Cassa insegnanti	»	1.440.000.000
Totale	L.	7.060.942.894
2. Fondi di riserva:		
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	L.	4.956.540
Fondo liquidazione personale	»	84.570
Totale	L.	5.041.110
Totale 1 + 2	L.	7.065.984.004
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	1.721.454.577
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	8.787.438.581

(*) In osservanza dell'art. 6 dell'ordinamento, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Il direttore generale
MATTEI

Il direttore della ragioneria centrale
RONCHETTI

(696)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1978, registrato il 3 luglio 1978, con il quale il dott. Giovanni Damiani è stato nominato componente supplente della commissione presso la corte d'appello di Palermo, in sostituzione del dott. Michele Spina;

Letta la nota n. 5166-Ca 14 in data 23 settembre 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Palermo nell'informare che il dott. Antonio Dell'Aira componente effettivo di quella commissione ha rassegnato le dimissioni, propone la sostituzione del dott. Antonio Dell'Aira con il dott. Giovanni Damiani, nonché la nomina del dott. Vincenzo Terranova in sostituzione del dott. Giovanni Damiani;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Damiani, sostituto procuratore generale, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Palermo, in sostituzione del dott. Antonio Dell'Aira.

Il dott. Vincenzo Terranova, sostituto procuratore generale, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte, in sostituzione del dott. Vincenzo Damiani.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1978
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 201

(275)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca del bando di concorso per l'assunzione di dieci operai specializzati, dodici operai qualificati e otto operai comuni da assegnare al cantiere-officina di Cavanella d'Adige.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 luglio 1975, n. 399, con la quale sono stati istituiti nuovi ruoli di personale operaio da assegnare ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1976, n. 5606, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1977, registro n. 1, foglio n. 395, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1977, n. 52, con il quale è stato bandito un concorso per l'assunzione di dieci operai specializzati, dodici operai qualificati e otto operai comuni da assegnare al cantiere-officina di Cavanella d'Adige;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 616, con la quale è stato attuato l'ulteriore trasferimento di competenze, uffici e personale alle regioni a statuto ordinario;

Considerato che detto trasferimento ha interessato anche il cantiere-officina di Cavanella d'Adige, il cui personale dal 1° gennaio 1978 è stato posto a disposizione della regione Veneto in ottemperanza al disposto dell'art. 112 della citata legge 27 luglio 1977, n. 616;

Considerato che, pur essendo stata costituita con decreto ministeriale 24 maggio 1977, n. 2702, la commissione esaminatrice del concorso suindicato, non si è ancora dato inizio alle prove di esame e che, pertanto, a seguito del succitato trasferimento, questa amministrazione non ha più titolo alla continuazione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla revoca del bando di concorso;

Decreta:

E' revocato, per i motivi indicati nelle premesse, il bando di concorso indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1976, n. 5606, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: PADULA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1978
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 324

(345)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto 21 dicembre 1978, n. 29568, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1978:

1) Bagheria;
2) Contessa Entellina;
3) Lercara Friddi;
4) Marineo;
5) Misilmeri.

Termine di scadenza: 31 marzo 1979.

(279)

OSPEDALE CIVILE « P. F. CALVI » DI NOALE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente odontostomatologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente odontostomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Noale (Venezia).

(195/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione dermatologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione dermatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(194/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(192/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(176/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(196/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di analisi;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 230, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(197/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(186/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(187/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(188/S)

OSPEDALE « M. RATI » DI COGOLETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cogoleto (Genova).

(189/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. **10.**

Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37: « Istituzione del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *agosto* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3004 del 12 maggio 1978;

In esecuzione della sopracitata deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37: « Istituzione del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva » allegato al presente decreto è emanato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 giugno 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1978
Registro n. 5, *foglio n.* 77

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 24 NOVEMBRE 1977, N. 37: « ISTITUZIONE DEL RUOLO SPECIALE DI SERVIZI DI VIGILANZA BOSCHIVA ».

Art. 1.

Ai custodi forestali sono attribuiti i seguenti compiti ed attribuzioni:

I. — *Servizi tecnici ausiliari in seguito ad incarico della competente autorità forestale*:

1) assegni di piante in boschi privati e pubblici;

2) misurazione ed assortimentazione del legname di proprietà comunale, frazionale, nonchè delle amministrazioni separate di uso civico. La misurazione del legname di proprietà di interessenze consortele, consorzi o di privati, previa autorizzazione del competente ispettorato distrettuale delle foreste;

3) sorveglianza delle utilizzazioni e lavorazioni forestali;

4) assegnazione di legname di uso civico agli aventi diritto, in base ad una lista da compilare dall'ente proprietario;

5) ordinaria manutenzione di strade forestali e comunque di strade costruite in amministrazione diretta da parte degli uffici forestali, trattamento delle piantagioni contro i danni prodotti dalla fauna selvatica, lotta biologica antiparassitaria, servizio ausiliario per la compilazione di piani economici, cavallettamenti di controllo, manutenzione segnali di confine e della segnaletica in genere, altri interventi nel settore silvo-pastorale ed assistenza riguardante la conduzione ed il miglioramento malghe;

6) altri servizi di assistenza tecnica (stazioni meteorologiche, rilevazione e misurazione sorgenti; descrizioni boschive, ecc. ed altri interventi di interesse dell'economia montana);

7) rilevamenti per il servizio antivalanghe.

II. — *Servizi di vigilanza in seguito ad incarico della competente autorità forestale*:

Assistenza e controllo per:

1) tutti i lavori di rimboschimento;

2) lavori colturali, sfollamenti, diradamenti;

3) elaborazione e revisione di piani economici;

4) miglioramento pascoli, manutenzione e costruzione della viabilità forestale ed interpoderale, lavori di ripristino danni meteorici, tutti i vari lavori da eseguirsi in economia diretta da parte degli uffici forestali.

III. — *Servizi di polizia*:

1) servizio di vigilanza e di polizia forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e delle prescrizioni di massima e polizia forestale;

2) servizio di vigilanza e di polizia per tutte le leggi che prevedono l'intervento del custode forestale;

3) servizio di vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia e pesca.

IV. — *Servizi di informazione e consulenza*:

1) servizio di consulenza ai proprietari di boschi, pascoli ed alpeggi;

2) servizio informativo sui confini delle proprietà boschive.

Art. 2.

I custodi forestali devono in linea di principio risiedere nella circoscrizione di sorveglianza alla quale sono assegnati. Con provvedimento motivato l'ispettorato ripartimentale delle foreste può, anche su domanda dell'interessato, ammettere o disporre d'ufficio eccezioni. Sede di servizio dei custodi forestali è considerata, in linea di principio, la loro residenza.

Qualora però ai sensi del comma precedente risiedono al di fuori della circoscrizione di sorveglianza, per gli effetti dell'applicazione delle disposizioni sulle missioni, sede di servizio, è considerato il nucleo abitato più centrale della circoscrizione di sorveglianza. Qualora la circoscrizione di sorveglianza comprenda più comuni, la localizzazione della sede di servizio verrà fissata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 3.

Per esigenze di servizio il comandante della stazione forestale, il capo dell'ispettorato distrettuale delle foreste ed il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste possono comandare i custodi forestali a prestare servizio rispettivamente nell'ambito della stazione forestale, del distretto e della provincia.

Art. 4.

L'orario di servizio dei custodi forestali è di quaranta ore settimanali, ripartite su sei giornate lavorative, che possono anche comprendere domeniche ed altre festività.

Il normale orario giornaliero è di sette ore per cinque giornate settimanali e di ore cinque per la sesta giornata.

I custodi forestali, che prestano servizio di domenica od in altre festività, hanno diritto di ricupero entro i trenta giorni successivi.

Art. 5.

In caso di effettive esigenze di servizio, i custodi forestali sono tenuti alla prestazione di ore straordinarie, le quali devono essere autorizzate dagli organi competenti e vengono ricuperate od eventualmente indennizzate in base alle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva verranno definite in base all'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33.

(142)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. **58.**

Concessione della garanzia integrativa regionale in relazione alla stipula dei mutui per l'attuazione di programmi di edilizia economica e popolare formulati con provvedimento regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 29 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui concessi alle cooperative edilizie per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale economica e popolare, quando la localizzazione degli interventi, la individuazione delle cooperative, le caratteristiche delle costruzioni, le modalità di

approvazione dei progetti nonché quelle di riscontro della conformità delle costruzioni realizzate rispetto ai progetti approvati sono determinati con provvedimento regionale, usufruiscono della garanzia integrativa regionale fino all'importo massimo del 15 per cento.

L'assessore dei lavori pubblici è autorizzato a concedere la garanzia prevista dal precedente comma, la quale diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno 1978 è istituito il cap. 08102 (tit. 2, sez. 4, cat. 15) con la seguente denominazione e con lo stanziamento a fianco indicato:

spese per la concessione della garanzia integrativa regionale su mutui concessi alle cooperative edilizie per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale economica e popolare, quando la localizzazione degli interventi, la individuazione delle cooperative, le caratteristiche delle costruzioni, le modalità di approvazione dei progetti, nonché quelle di riscontro della conformità delle costruzioni realizzate rispetto ai progetti approvati, sono determinate con provvedimento regionale . L. 50.000.000

Nello stesso stato di previsione lo stanziamento del cap. 08097 è ridotto di L. 50 000.000.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al predetto cap. 08102 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 settembre 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. **59.**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 29 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, è sostituito dal seguente:

« A favore degli operatori che per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 non beneficiano delle provvidenze previste dall'articolo 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una garanzia sussidiaria sui finanziamenti accordati da aziende o istituti di credito su fondi propri, nel limite del 70 per cento delle somme anticipate ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni di cui all'art. 1 della presente legge sono gravate, anche durante il periodo di preammortameno, del tasso di interesse che ogni due anni verrà determinato con decreto del presidente della giunta regionale. Tale tasso non dovrà essere inferiore al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto.

Sono a carico del mutuatario le spese per la istruttoria della pratica ».

Art. 3.

Norma transitoria

L'anticipazione integrativa già prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e l'ulteriore anticipazione già prevista dal secondo comma dello stesso articolo, possono essere erogate fino alla definitiva istruzione delle iniziative volte all'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e per le quali sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 settembre 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. **60.**

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 - Utilizzo di somme recate dalla legge 1° luglio 1977, n. 403.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 29 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. **61.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 29 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

(9428)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790260)